REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE (E/O ASSIMILABILI) IN RECAPITI DIVERSI DALLA PUBBLICA FOGNATURA NERA.

Approvato con deliberazione del C.C. n° 9 del 07.02.2011
Pubblicata dal 15.02.2011 al 02.03.2011

REGOLAMENTO COMUNALE
per l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche (e/o assimilabili) in recapiti diversi dalla pubblica fognatura nera.

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni e normativa di riferimento

Art. 3 – Assimilabilità ad acque reflue domestiche

Art. 4 – Scarichi in aree servite da pubblica fognatura nera o mista

Art. 5 – Autorizzazione allo scarico

Art. 6 – Variazioni amministrative

Art. 7 – Presentazione della domanda, oneri di procedibilità e di istruttoria

Art. 8 – Contenuto della domanda

Art. 9 – Istruttoria

Art. 10 – Durata del procedimento

Art. 11 – Durata dell' atto di autorizzazione

Art. 12 - Controlli e Sanzioni

Art. 13 – Modifiche sostanziali dello scarico

Art. 14 – Manufatti di scarico in corso d' acqua pubblico

Art. 15 – Scarichi in corpi idrici superficiali

Art. 16 – Obblighi per gli scarichi di acque reflue domestiche e/o assimilabili esistenti non autorizzati

Art. 17 – Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento, redatto in applicazione dell'art. n° 10 del D.P.G.R. Toscana n° 46/R/2008, per come previsto dall'art. n° 04 comma 2 della L.R. Toscana n° 20 del 31.05.2006, ha per oggetto la disciplina della procedura per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche in recapiti diversi dalla pubblica fognatura nera.
2. Il procedimento si inserisce nel quadro del processo di tutela delle risorse idriche disciplinato dal D.Lgs. 152/06 nella parte III, ed è finalizzato ad autorizzare la reimmissione nell'ambiente di un particolare tipo di scarico. L' autorizzazione viene rilasciata previa istruttoria di verifica dell'idoneità dei trattamenti operati sul refluo (che dovrà essere sottoposto ad adeguate fasi di chiarificazione ed ossidazione) e di verifica dell'idoneità del ricettore (suolo, primi strati del sottosuolo, acque superficiali) che dovrà essere in condizione di ricevere il refluo, trattato, con adeguata capacità di assorbimento.
3. L' autorizzazione allo scarico, rilasciata secondo le procedure di cui agli artt. 7, 8, 9, non sostituisce gli eventuali altri titoli di qualsivoglia natura che si rendessero necessari per la realizzazione delle opere e dei lavori finalizzati all' attivazione dello scarico stesso.

Art. 2
Definizioni e normativa di riferimento

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per *Decreto* il D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per *Legge Regionale* la L.R. Toscana n° 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per *Regolamento Regionale* il D.P.G.R. Toscana n° 46/R/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Valgono inoltre le definizioni di cui al Decreto, alla Legge Regionale ed al Regolamento Regionale. Limitatamente alle definizioni non comprese nelle citate fonti legislative, e non in contrasto con essa, si intende per autorizzazione l'atto amministrativo che consente lo scarico di acque reflue domestiche o assimilabili in recapiti diversi dalla pubblica fognatura nera. Per Regolamento del S.I.I., si intende il Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell' A.A.T.O.1.
3. Il numero di abitanti equivalenti (A.E.) da assumersi a base dei calcoli per il

dimensionamento del sistema di trattamento dei reflui deve riferirsi al seguente schema:

- Edifici civile abitazione 1 A.E./35 mq di superficie lorda
- Edifici alberghieri, case di riposo e simili 1 A.E./2 posti letto
- Ristoranti e trattorie 1 A.E./5 posti mensa
- Attrezzature e strutture ospedaliere 1 A.E./2 posti letto
- Uffici, esercizi commerciali e simili 1 A.E./5 clienti potenziali
- Edifici scolastici e simili 1 A.E./3 posti alunno
- Musei, teatri, impianti sportivi e simili 4 A.E./wc installato
- Altre attività 1 A.E./25 mq di superficie lorda.

Art.3
Assimilabilità ad acque reflue domestiche

1. Ai fini del presente Regolamento sono assimilabili ad acque reflue domestiche le acque reflue di cui al comma 7 dell'art. 101 del Decreto nonché quelle di cui all'allegato 2 del Regolamento Regionale.

Art. 4
Scarichi in aree servite da pubblica fognatura nera o mista

1. Nelle zone servite da pubblica fognatura nera o mista, in esecuzione dell'art. 14 della Legge Regionale è fatto obbligo, nei termini stabiliti dal Regolamento del S.I.I., di provvedere ad allacciarvi le acque reflue domestiche; la condizione di non collocazione in tali zone dovrà risultare da apposita certificazione di non allacciabilità rilasciata dal soggetto gestore del S.I.I..
2. Lo stesso obbligo di allaccio interviene nel momento in cui venissero realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste. In quest'ultimo caso, l'allacciamento dovrà avvenire nei tempi che saranno indicati volta per volta dall'Ufficio LL.PP. dell'Amministrazione Comunale a seguito dell'avanzamento dei lavori di realizzazione della rete fognaria e secondo le modalità previste dal regolamento del S.I.I.. Sono fatti salvi gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili già autorizzati ai sensi del presente Regolamento, i quali potranno essere mantenuti, a discrezione del titolare, fino al termine di validità dell'autorizzazione rilasciata, che non sarà più rinnovabile tacitamente. Al termine del periodo di validità dell'autorizzazione si dovrà

obbligatoriamente procedere all' allacciamento in pubblica fognatura.

Art. 5
Autorizzazione allo carico

1. Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato ai sensi dell'articolo 124 del Decreto, a seguito di apposita domanda presentata con le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento, utilizzando i moduli prestampati, resi disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), l'Ufficio Ambiente e sul sito internet del Comune; l'autorizzazione può contenere indicazioni e prescrizioni riguardo la gestione del sistema autorizzato.
2. Ogni singola autorizzazione è relativa ad un singolo scarico e viene rilasciata con titolarità in capo al proprietario dell'immobile da dove proviene lo scarico. Nel caso in cui lo scarico per il quale viene richiesta l'autorizzazione risulti dai contributi delle unità immobiliari di uno stesso edificio o complesso immobiliare con più di un proprietario, l'autorizzazione viene rilasciata con titolarità in capo ad un unico soggetto che i proprietari, con apposito atto da allegarsi alla richiesta, individuano (scegliendolo nel loro ambito) e delegano a presentare la domanda; permane in carico al delegato ogni responsabilità per adempimenti e/o provvedimenti amministrativi, anche sanzionatori, fatta salva la possibilità di rivalsa sui deleganti.
3. L'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente del Settore in cui è collocato organizzativamente l'Ufficio Ambiente; essa viene redatta in tre originali; un originale, in bollo, viene consegnato al soggetto richiedente, il secondo originale viene trasmesso (ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera b del Regolamento Regionale) all'A.R.P.A.T. ed il terzo originale viene conservato agli atti dell'Ufficio Ambiente.
4. L'Ufficio Ambiente forma e tiene aggiornato il Registro delle autorizzazioni rilasciate, contenente i dati relativi all'ubicazione dello scarico, alla titolarità, alle date di rilascio e di validità, ai rinnovi, alle revoche, alle eventuali variazioni di titolarità, nonché agli esiti di controlli ed a provvedimenti sanzionatori.
5. I titolari di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilabili non in pubblica fognatura sono tenuti a conservare copia dell'atto autorizzativo ed a conoscerne e rispettarne le prescrizioni; nel caso di soggetto delegato, quest'ultimo è tenuto a consegnare le copie autenticate dell'autorizzazione (che verranno rilasciata dall'Ufficio Ambiente insieme all'originale) a ciascuno dei deleganti, i quali

sono tenuti a conservare copia dell'atto autorizzativo ed a conoscerne e rispettarne le prescrizioni.

6. I proprietari di immobili che producono o che contribuiscono a produrre uno scarico autorizzato ai sensi del regolamento, nel caso in cui non usino direttamente l' immobile e lo abbiano ceduto in uso a qualunque titolo, sono tenuti:
   - ad informare il soggetto utilizzatore,
   - a consegnare al soggetto utilizzatore copia dell'atto di autorizzazione allo scarico affinché ne rispetti le prescrizioni.

Il proprietario di immobile ceduto in uso ai sensi del comma precedente, comunica all' Ufficio Ambiente l' avvenuta variazione nella utilizzazione dello scarico o del contributo allo scarico, attraverso il Mod. C da compilarsi e consegnarsi entro 30 giorni dal subentro; al Mod. C andrà allegata la copia dell'atto di locazione (o altro atto similare).

7. L'autorizzazione allo scarico, anche ai sensi dell'art. n° 24 del D.P.R. 380/2001, costituisce elemento indispensabile per la certificazione di agibilità o abitabilità dell'edificio in questione; a tal fine, comunicazione dell'avvenuta autorizzazione verrà trasmessa all'Ufficio Edilizia Privata.

8. L'autorizzazione contiene il richiamo (anche ai fini dell'art. 133.3 del Decreto) dell'obbligo, per il titolare della stessa, di formare e tenere aggiornato un Registro dell'Impianto che riporti:

- le caratteristiche generali dell'impianto,
- la registrazione delle operazioni del Programma di Manutenzione e Gestione di cui all'art. 8 del Regolamento, con indicazione dell'operazione effettuata nonché della data e dell'impresa che l'ha eseguita.

Il Registro e la documentazione dimostrativa delle singole operazioni dovranno essere mantenuto a disposizione dei soggetti competenti per il controllo.

Art. 6
Variazioni amministrative

1. Il trasferimento di proprietà di un immobile che produce uno scarico autorizzato ai sensi del presente Regolamento comporta la necessità di variazione nella titolarità dell'autorizzazione. A tal fine il soggetto cedente, entro 30 giorni dalla data del passaggio di proprietà, effettua una comunicazione con firma congiunta del soggetto acquirente, utilizzando il modulo C disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), l'Ufficio Ambiente e sul sito internet del Comune, allegandovi:

- copia dell'atto di trasferimento,;
- l' autorizzazione in originale a suo tempo rilasciata dall'Ufficio Ambiente;

- marca da bollo da utilizzare per l' aggiornamento della titolarità dell' autorizzazione.

A seguito della comunicazione scritta di cui sopra, l' Ufficio Ambiente provvederà a convocare il soggetto acquirente per la consegna dell' autorizzazione aggiornata in ordine alla titolarità.

2. Il trasferimento di proprietà di un immobile che contribuisce alla produzione di uno scarico autorizzato ai sensi del presente Regolamento comporta la necessità di variazione nell' elenco dei soggetti deleganti ai sensi dell'art. n° 5 del Regolamento. A tal fine il soggetto cedente, entro 30 giorni dalla data del passaggio di proprietà, con modalità analoghe al comma precedente, presenta la già descritta comunicazione, allegandovi:

- copia dell'atto di trasferimento,
- la copia conforme dell'autorizzazione, di cui è in possesso ai sensi del comma …

A seguito della comunicazione scritta di cui sopra, l' Ufficio Ambiente provvederà a convocare il soggetto acquirente per la consegna della copia conforme con cambio dei dati riferiti al soggetto delegante.

3. Nel caso di cui al comma precedente, se il soggetto cedente corrisponde al soggetto delegato di cui all' art. 5.2 del Regolamento, ove non permanessero altre unità immobiliari di sua proprietà, egli dovrà essere sostituito nella posizione amministrativa di titolare dello scarico; a tal fine la comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere integrata da una nuova delega e da una marca da bollo per l'aggiornamento della titolarità dell'autorizzazione.

A seguito della comunicazione scritta di cui sopra, l' Ufficio Ambiente provvederà a convocare il soggetto acquirente per la consegna della copia conforme con cambio dei dati riferiti al soggetto delegante.

4. Le variazioni che intervengono nella titolarità delle autorizzazioni rilasciate vengono trasmesse all'A.R.P.A.T. (ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera b del Regolamento Regionale).

Art. 7
Presentazione della domanda, oneri di procedibilità e di istruttoria

1. Per lo scarico di acque reflue domestiche o assimilabili, la domanda di autorizzazione è indirizzata all' Ufficio Ambiente, compilando il modulo prestampato A che contiene ogni elemento utile per la definizione dell'istruttoria, compresa l'

indicazione del tecnico incaricato per la parte tecnica, che controfirmerà per attestare l accettazione dell'incarico; qualora vi siano più contributi allo scarico, occorre allegare alla domanda l' atto di delega di cui all'art. 5, completo dei nominativi dei proprietari deleganti e dei riferimenti ai rispettivi immobili, secondo il modulo prestampato B. Entrambi i moduli saranno resi reperibili presso l' Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), l' Ufficio Ambiente e sul sito internet del Comune.

2. Il richiedente e i deleganti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella documentazione presentata, ai sensi della normativa vigente ed in particolare ai sensi del D.P.R. 445/2000.

3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del Regolamento Regionale e dell'art. 6 della Legge Regionale, quale condizione di procedibilità alla domanda è fissato l'onere dovuto per i costi di istruttoria del Comune in **€ 40,00** per ogni domanda di autorizzazione di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate. Tale importo potrà essere pagato all'ufficio postale tramite bollettino di Conto Corrente Postale prestampato da ritirare presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) o presso l'Ufficio Ambiente; in alternativa, presso la Tesoreria Comunale. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione del versamento di cui sopra.

4. Nei casi di necessità di acquisizione di parere ARPAT, disciplinati all'art. 9.3 e 9.4 del presente Regolamento, dovrà essere effettuato il pagamento dei diritti di istruttoria come da tariffario ARPAT vigente alla data della domanda, ad oggi per come approvato con D.G.R.T. n° 107 del 31.05.2005 e rivalutato con decreto DG 276 del 26.05.2005. L'attestazione del versamento di cui sopra dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare i controlli previsti dalla normativa vigente, compresi quelli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

Art. 8 – Contenuto della domanda

1. La domanda deve essere presentata in unica copia in bollo di legge (ad oggi marca da bollo da 14,62 €); al momento della presentazione all' Ufficio Protocollo verrà restituita fotocopia con sopra indicata data di consegna e numero di protocollo assegnato.

2. Alla domanda deve essere allegata la documentazione amministrativa (*lettere da a ad e*) e tecnica (*lettere da f a h*) consistente in:

a. gli eventuali Mod. B necessari (art.7 del Regolamento);
b. marca da bollo di valore di legge (da apporre sull'autorizzazione a cura dell'Ufficio Ambiente);
c. le attestazione di versamento degli oneri a titolo di spese di istruttoria e per gli eventuali pareri dell'A.R.P.A.T., di cui all'articolo 7 del presente regolamento;
d. la dichiarazione di non allacciabilità alla fognatura pubblica (art. … regolamento);
e. eventuali autorizzazioni, nulla osta, pareri o altro tipo di documento necessario ai sensi degli artt. 14 e 15 del Regolamento;
f. una relazione tecnica, firmata da tecnico abilitato, anche diverso dal tecnico incaricato;
g. i seguenti elaborati grafici (per come definiti nel comma seguente), redatti e firmati da tecnico abilitato, anche diverso dal tecnico incaricato e consistenti almeno in:
   - una planimetria (in scala non superiore a 1:2000) della zona interessata, preferibilmente su stralcio aerofotogrammetrico ricavato dalla più recente C.T.R., che comprenda, evidenziandoli: gli immobili che producono lo scarico, il punto (o la zona) di scarico, gli eventuali pozzi di attingimento e le tubazioni di distribuzione – erogazione di acqua potabile presenti in un raggio di 200 metri;
   - una planimetria catastale con l'indicazione delle particelle catastali interessate;
   - una planimetria di massima dell'edificio in scala non superiore a 1:200, con l' evidenziazione dello schema della canalizzazione e degli elementi impiantistici per lo smaltimento dei reflui domestici (canalizzazione che deve essere separata rispetto a quella delle acque meteoriche), con l'indicazione dei pozzetti di ispezione e di campionamento, che fornisca anche la rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore, <u>con precisa indicazione del punto o della zona di scarico</u> e con la conferma delle corrispondenti coordinate Gauss-Boaga;
   - un profilo longitudinale quotato del percorso delle acque reflue, dall'origine

allo scarico, con l' indicazione degli elementi impiantistici e della posizione della eventuale falda e di altri punti notevoli quali pozzi di attingimento di acque e tubazioni per l' erogazione - distribuzione di acqua potabile;

- spaccati costruttivi, quotati, in scala 1:50, delle canalizzazioni e delle opere da realizzarsi nel caso di sub-irrigazione drenata e non, e nel caso di fitodepurazione;

h. relazione geologica e/o idrogeologica rispettivamente per scarico sul suolo o primi strati del sottosuolo (All. 2, Capo 2 del Regolamento Regionale) e per scarico in corpo idrico superficiale (All. 3, Capo 1 Regolamento Regionale), firmata da tecnico abilitato. La relazione geologica dovrà riportare le valutazioni necessarie per l'istruttoria della pratica ed in particolare la caratterizzazione dei suoli interessati (con principale riferimento alla permeabilità ed alla presenza e localizzazione della eventuale falda); la relazione idrogeologica dovrà descrivere il reticolo idrogeologico evidenziando il percorso nel quale viene ad innestarsi lo scarico (per un tratto di almeno 50 metri a monte ed a valle del punto di immissione) giustificandone la sostenibilità anche ai sensi dell'art. 124.9 del Decreto.

La documentazione tecnica**, oltre alla firma del tecnico competente,** dovrà essere comunque vistata dal tecnico incaricato indicato nella domanda.

3. La relazione tecnica deve contenere almeno:

a. il calcolo degli A.E., così come descritto all'art. 2.4;
b. l' indicazione e la descrizione dettagliata del sistema di smaltimento scelto fra quelli previsti dal Regolamento Regionale per lo scarico sul suolo (Allegato 2, Capo 2: la dispersione nel terreno, se permeabile, mediante sub irrigazione o la percolazione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio, se impermeabile) o in corpi idrici superficiali (Allegato 3, Capo 1, Tabella 2), oppure la descrizione del diverso sistema di trattamento dei reflui (scelto in virtù della facoltà indicata all'All. 2 Capo 2 lettera b) del Regolamento Regionale), fornendo i dati progettuali di dimensionamento e lo schema a blocchi;
c. il Programma di Manutenzione e Gestione dell'impianto, così come stabilito dall'All. 3 Capo 2 del Regolamento Regionale, contenente le disposizioni per una corretta gestione dell'impianto.

4. La documentazione tecnica (punti f, g, h) dovrà essere presentata in doppia

copia. Nel caso di necessità di richiesta di parere A.R.P.A.T. (scarichi con potenzialità superiore a 100 A.E. o ipotesi di un sistema di trattamento diverso da quelli indicati dall'Allegato 2 Capo 2 del Regolamento regionale) dovrà essere aggiunta un'ulteriore copia.

Art. 9
Istruttoria

1. Lo scopo tecnico della fase istruttoria, per gli scarichi derivanti dal trattamento di acque reflue domestiche ed assimilate, non recapitanti in pubblica fognatura, consiste nella verifica della conformità rispetto alle disposizioni contenute negli Allegati 2 e 3 al regolamento regionale.
2. L' Ufficio Ambiente, ricevuta la domanda dall'Ufficio Protocollo, inizia l'istruttoria della pratica con la verifica della completezza della documentazione presentata. In caso di mancanza di anche uno soltanto degli elaborati di cui all' art. 8 la pratica viene sospesa; la sospensione del procedimento viene immediatamente comunicata al richiedente ed al tecnico incaricato, insieme alla motivazione ed all' elenco della documentazione da presentare e/o da integrare; il tempo massimo stabilito per la consegna e/o integrazione della documentazione è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di sospensione. Trascorsi infruttuosamente i 30 giorni, il procedimento viene archiviato.
3. Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti l' Ufficio Ambiente richiederà, ai sensi dell' art. 10.2 del Regolamento Regionale, un parere tecnico all' A.R.P.A.T., con oneri a carico del richiedente, come da tariffario A.R.P.A.T. già richiamato.
4. Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche indicate dal Regolamento Regionale all' All. 2 Capo 2 (scarico sul suolo) ed all' All. 3 (scarico in acque superficiali), l' Ufficio Ambiente, anche per scarichi con potenzialità inferiore ai 100 AE, richiederà comunque un parere tecnico all' ARPAT, con oneri a carico del richiedente, come da tariffario ARPAT già richiamato.
5. Il parere ARPAT potrà comunque essere richiesta ogni volta che l'ufficio Ambiente ne ravvisi la necessità al fine di valutare al meglio la congruità della soluzione tecnica proposta. In tal caso l' Ufficio Ambiente avvisa il richiedente

ed il tecnico incaricato, chiedendo la presentazione di un' ulteriore copia degli allegati.

6. Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta, o parte di essa, non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato, fatto salvo quanto prescritto all' art. 10 bis della L. 241/90, i cui contenuti sono integralmente richiamati.
7. Nel caso di idoneità della soluzione tecnica proposta, l'autorizzazione viene rilasciata; dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda.
8. Copia dell'autorizzazione viene inviata all' ARPAT, ai sensi dell' art. 10.2.b del regolamento regionale.

Art. 10
Durata del procedimento

1. Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione (data di protocollazione ufficiale) della domanda di autorizzazione allo scarico e si deve concludere con un provvedimento espresso entro 60 giorni da tale data.
2. Ai sensi dell' art. 4.3 della Legge, l' autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi 60 giorni, salvo revoca.

Art. 11
Durata dell'atto di autorizzazione

1. La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data della formazione dell' atto.
2. Ai sensi dell' art. 6.1 della Legge e dell'art. 14 del Regolamento Regionale, le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate con i medesimi contenuti e le stesse prescrizioni, ogni quattro anni, solo se in assenza di modifiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.
3. Il rinnovo tacito viene comunicato dall'Ufficio Ambiente al titolare dello scarico; contestualmente viene aggiornato il Registro di cui all' art. 5.4 dal Regolamento.

Art. 12

Controlli e Sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del Regolamento Regionale, l' Ufficio Ambiente provvede, anche avvalendosi di soggetti competenti, ad effettuare controlli a

campione al fine di verificare il permanere dei requisiti previsti, anche nel caso di verifiche per il rinnovo tacito. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico (art. 129 Decreto). In caso di accertata violazione viene data notizia all' ARPAT che provvede per quanto di competenza. Lo scarico effettuato in condizioni difformi rispetto al contenuto dell'autorizzazione è da considerarsi soggetto alle sanzioni amministrative di legge.

2. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l' Ufficio Ambiente procede, secondo la gravità dell'infrazione, come da art. n° 130 del Decreto,:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

3. Ai sensi dell'art. n° 135.1 del Decreto e dell'art. n° 22.1 della Legge Regionale, l' Amministrazione Comunale applica le sanzioni amministrative di cui all' art. 133 del Decreto e di seguito riportate:

- scarichi di acque reflue domestiche **senza l'autorizzazione** di cui all' art. 5 del Regolamento, sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro (nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600 euro a 3.000 euro);
- scarichi di acque reflue domestiche **con autorizzazione sospesa o revocata**, sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro (nell' ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600 euro a 3.000 euro);
- scarico effettuato **senza osservare le prescrizioni** indicate nel provvedimento di autorizzazione, sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

4. Ai sensi dell' art. n° 135.4 del Decreto, alle sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all' art. n° 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Fatti salvi gli obblighi di ogni altro soggetto preposto alla vigilanza (anche estraneo all'Amministrazione Comunale), allo scopo di ottimizzare l'efficienza

del sistema di controllo interno, sono assegnate:

- all'Ufficio Ambiente, la competenza per i controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate (da svolgere con il supporto tecnico – amministrativo dell'A.R.P.A.T.);
- al Comando della Polizia Municipale, fermo restando il principio di presidio generale sul territorio, le competenze per i controlli conseguenti ad esposti e segnalazioni (da svolgere con il supporto tecnico dell'Ufficio LL.PP.) e per l' applicazione delle sanzioni.

6. Ai sensi dell'art. n° 136.1 del Decreto e dell'art. n° 22.3 della Legge Regionale, le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative sono destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.

Art. 13
Modifiche sostanziali dello scarico

1. Ogni modifica sostanziale dello scarico comporta la necessità di nuova autorizzazione.

2. Si considera modifica sostanziale dello scarico:

- la variazione in aumento del numero di A.E. che renda non più idoneo il sistema di trattamento autorizzato;
- qualunque variazione al sistema di trattamento autorizzato.

3. Nel caso di modifica in aumento del numero di A.E. che non renda necessarie variazioni al sistema di trattamento autorizzato, il titolare dello scarico dovrà effettuare la comunicazione di cui all'art. 12.1 del Regolamento Regionale allegando una relazione tecnica dimostrativa della compatibilità fra l' aumentato numero di A.E. ed il sistema di trattamento autorizzato.

Art. 14
Manufatti di scarico in corso d'acqua pubblico

1. Per realizzare un manufatto di scarico in un corso d'acqua pubblico deve essere ottenuta specifica autorizzazione ai sensi del Regio Decreto 523/1904 e, nel caso in cui il corso d'acqua medesimo presenti sedime demaniale, anche concessione di occupazione di suolo demaniale presso la Provincia di Lucca, Direzione Difesa del Suolo.

Art. 15
Scarichi in corpi idrici superficiali

1. Per l'effettuazione di scarichi di reflui domestici o assimilati in corpi idrici superficiali, deve essere richiesto, all'ente competente per la gestione del corpo idrico, il necessario nulla osta e/o ogni altro eventuale atto di autorizzazione.

Art. 16
Obblighi per gli scarichi di acque reflue domestiche e/o assimilabili esistenti non autorizzati

1. Ai sensi dell'art. n° 170.5 del Decreto, dell' art. n° 4.6 della Legge Regionale e dell'art. n° 55 del Regolamento Regionale, gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili esistenti ma non autorizzati, possono essere regolarizzati entro il **15.03.2011**; tale data viene interpretata come termine ultimo per la presentazione della domanda di autorizzazione che dovrà contenere, fermo restando quanto disposto ai precedenti articoli 7 ed 8, anche:

- una documentazione fotografica che, compatibilmente con la natura dell'impianto, ne rappresenti la consistenza;
- una dichiarazione di asseveramento, firmata da un tecnico abilitato, riguardante la conformità dell'impianto alle prescrizioni del Regolamento Regionale;
- nel caso di scarico sul suolo: integrazione alla relazione geologica di cui all' art. 8, che specifichi ed attesti che l'impianto, così come realizzato, non crea e non ha creato in passato inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari né danneggiamenti della falda acquifera;
- ricevuta del pagamento di 300,00 € da effettuarsi a titolo di sanzione amministrativa, pari al 50% dell'importo minimo previsto dall'art. 133 del Decreto (*in deroga al citato articolo, in considerazione della facoltà che la Legge Regionale lascia ai Comuni in ordine alla disciplina da applicarsi alle regolarizzazioni degli scarichi non autorizzati, ritenendo si possano comprendere, nella disciplina "speciale" subdelegata, anche gli aspetti sanzionatori*) .

2. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili esistenti non autorizzati, se non conformi, sono espressamente vietati dalla legislazione vigente, e sono quindi da considerarsi sanzionabili e da disattivare.

3. Nei casi di incertezza in ordine alla conformità o meno di uno scarico non

autorizzato, rimane in carico al/i produttore/i l'accertamento tecnico dell'idoneità, dovendosi comunque procedere alla sospensione cautelativa dello scarico stesso.

Art. 17
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la Deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene approvato.
2. Le norme del presente Regolamento si applicano anche alle domande presentate prima della sua entrata in vigore ed i cui procedimenti risultino ancora pendenti.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune in contrasto con questo.